



## COMUNE DI GORLAGO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione N. 42 del 13-05-21

<b>OGGETTO:</b>	<b>CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE E CONTESTUALE PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore 19:15, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti la Giunta comunale:

All'appello risultano:

<b>GRENA MARIA ELENA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>LONGARETTI SIRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>VISMARA MARIA CRISTINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>TESTA MICHELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Perletti Luca</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti 2

Partecipa il Segretario **Saia Dott.Ssa Leandra** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GRENA MARIA ELENA** in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per*

*l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale e canone mercatale, così come istituito e regolamentato con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 29/04/2021 ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

DATO ATTO che, per consentire l'elaborazione e l'invio dei bollettini di pagamento a seguito dell'approvazione del presente atto, si rende necessario prorogare, solo per l'anno 2021, il termine di scadenza al 30/09/2021;

Con voti unanimi e favorevoli

### **DELIBERA**

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2021 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico e canone mercatale così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prorogare il termine di versamento del Canone al 30/09/2021, solo per l'anno 2021;
3. Di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **LA GIUNTA COMUNALE**

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti unanimi e favorevoli

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 36 DELL'ANNO  
28-04-2021 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 28-04-21

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Caldara Dott. Pietro

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 28-04-21

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Caldara Dott. Pietro

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to GRENA MARIA ELENA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Saia Dott.Ssa Leandra

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene affissa in copia all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal al ;  
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, della presente deliberazione, ne viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data con prot. n.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Saia Dott.Ssa Leandra

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 T.U.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Saia Dott.Ssa Leandra

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Saia Dott.Ssa Leandra